

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI  
PROFESSIONALI NEGLI AMBITI DELLA GESTIONE DELLE RISORSE  
UMANE E DEI SERVIZI DECISIONALI PER LE RISORSE UMANE E  
SERVIZI ONLINE**

**(RIF. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG 572758155C)**

**(PN CE\_N. 10/14 )**

## INDICE

<u>Art. 1 Oggetto</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2 Durata del contratto</u>	<u>6</u>
<u>Art. 3 Tempistiche di erogazione del Servizio e Livelli di servizio</u>	<u>6</u>
<u>Art. 4 Cessazione del servizio</u>	<u>7</u>
<u>Art. 5 Corrispettivo</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 Fatturazioni e Pagamenti</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 Quinto d'obbligo</u>	<u>9</u>
<u>Art. 8 Varianti in corso d'esecuzione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 Verifica di regolare esecuzione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 Penali</u>	<u>9</u>
<u>Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 Subappalto</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13 Referenti</u>	<u>12</u>
<u>Art. 14 Direttore dell'esecuzione del contratto</u>	<u>12</u>
<u>Art. 15 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 Comunicazioni all'A.V.C.P.</u>	<u>13</u>
<u>Art. 17 Trattamento dei dati personali</u>	<u>13</u>
<u>Art. 18 Tutela dei dati personali e riservatezza</u>	<u>14</u>
<u>Art. 19 Licenze software</u>	<u>16</u>
<u>Art. 20 Diffformità e vizi</u>	<u>17</u>
<u>Art. 21 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto</u>	<u>18</u>
<u>Art. 22 Clausola risolutiva espressa</u>	<u>18</u>
<u>Art. 23 Esecuzione in danno</u>	<u>19</u>
<u>Art. 24 Recesso del Committente dal contratto</u>	<u>20</u>
<u>Art. 25 Divieto di cessione del contratto</u>	<u>20</u>
<u>Art. 26 Disciplina della cessione del credito</u>	<u>20</u>
<u>Art. 27 Disposizioni antimafia</u>	<u>20</u>
<u>Art. 28 Controversie</u>	<u>21</u>
<u>Art. 29 Osservanza del codice etico</u>	<u>21</u>
<u>Art. 30 Spese</u>	<u>22</u>
<u>Art. 31 Rinvio</u>	<u>22</u>



**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI  
PROFESSIONALI NEGLI AMBITI DELLA GESTIONE DELLE RISORSE  
UMANE E DEI SERVIZI DECISIONALI PER LE RISORSE UMANE E  
SERVIZI ON LINE**

**(RIF. ACCORDO QUADRO LOTTO 1 CIG 572758155C)**

**(PN CE\_N. 10/2014 )**

**TRA**

**CSI-Piemonte** - Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, C.so Unione Sovietica n. 216, Cap. 10134, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01995120019, di seguito denominato anche "Committente", in persona del

OMISSIS

**E**

**Raggruppamento Temporaneo di Imprese** costituito dalle società **AIZOON S.r.l** (Capogruppo mandataria), con sede legale in Torino, Via Po n. 14, Cap. 10123, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09220780010, dalla Società **ALMAVIVA S.p.a.** (Impresa mandante), con sede legale in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, Cap. 00137, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04914190824, dalla Società **DATA INFORM S.r.l.** (Impresa mandante), con sede legale in Torino, Via Medail n. 32, Cap. 10144, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03886790017, e dalla Società **FINSOFT S.r.l.** (impresa mandante), con sede legale in Torino, C.so Svizzera, 185 bis, Cap. 10149, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04719810014, giusta atto rogito Notaio, dott. Pier Carlo Caligaris, Notaio in Torino, del 14 ottobre 2011, repertorio n. 313986, raccolta n. 39175, registrato presso l'Ufficio dell'Agenda delle Entrate di Torino il 3 novembre 2011 al n. 15520/1T, in persona

OMISSIS

domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Società Capogruppo mandataria (nel seguito anche "Appaltatore").

e congiuntamente denominati "Parti"

## PREMESSO CHE

- in data 23 maggio 2011 il Consiglio di Amministrazione del CSI approvava l'indizione della gara europea, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, per l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito informatico e affini per il Sistema Informativo di Gestione del Personale degli Enti piemontesi (Lotto 1) mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (C.I.G. n. 572758155C);
- in data 4 ottobre 2011 il medesimo Consiglio di Amministrazione approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore dei Operatori Economici in epigrafe al presente atto;
- gli Operatori Economici di cui in epigrafe hanno presentato la "Dichiarazione di accettazione del Bando di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici e relativi allegati; l'Offerta economica; l'Offerta tecnica; il D.U.V.R.I. (complessivamente la documentazione di gara) e l'accordo quadro, tali documenti fanno parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati;
- a seguito della suddetta gara, gli Operatori Economici hanno sottoscritto in data 6 dicembre 2011 l'accordo quadro N. 01/11 lotto 1, il quale è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato avente come scadenza il 5 dicembre 2013;
- l'art. 3 dell'Accordo Quadro di cui sopra recita "il CSI si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro per ulteriori dodici (12) mesi;
- in data 26 novembre 2013 le parti firmavano idoneo atto di rinnovo dell'Accordo quadro di cui sopra;
- tutti gli Operatori Economici di cui in epigrafe hanno costituito regolare cauzione definitiva relativamente alla partecipazione all'Accordo Quadro;
- in conformità al suddetto Accordo Quadro il Committente ha indetto, nel rispetto delle statuizioni previste dal D.P.R n 384/2001 e dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e ai sensi dell'art. 59 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 la procedura negoziata PN CE 10/14 (CIG 572758155C) aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito della procedura negoziata l'Appaltatore, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ha accettato in data 13 maggio 2014, tutte le norme e le condizioni contenute nella "Lettera di Invito" del 24 aprile 2014 e nel capitolato speciale d'appalto "Requisiti Tecnici" (Rif. PN\_CE 10/14



CIG 572758155C) e ha presentato l'Offerta economica in data 13 maggio 2014; codesta documentazione è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata;

- in data 23 luglio 2014 veniva trasmessa la comunicazione di esecuzione anticipata del Contratto in via d'urgenza e relativa comunicazione di aggiudicazione;
- le “Istruzioni relative al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.”, costituiscono parte integrante del presente contratto (ALLEGATO 1);
- la Società riconosce che il presente contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite al CSI-Piemonte e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVENGONO E SI STIPULANO  
LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE:

#### **Art. 1 Oggetto**

Costituisce oggetto del presente contratto *l'affidamento di servizi professionali negli ambiti della Gestione delle Risorse Umane e dei Servizi decisionali per le Risorse Umane e servizi online.*

L'Appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali e Requisiti Tecnici della relativa Gara Europea, dell'Accordo Quadro n. 05/11 lotto 1 e delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche del Piano attività e dei rilasci, descritti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto Requisiti Tecnici della Procedura Negoziata PN CE 10/14, che contengono tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti.

Per ulteriori dettagli in merito al servizio in oggetto si rinvia ai paragrafi 1 (*Quadro d'insieme e relativo contesto*), 2 (*Oggetto della procedura di gara*) e relativi sottoparagrafi del Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici della Procedura Negoziata PN CE\_10/2014.

L'Appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente contratto garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nella Lettera di invito e del Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici della Procedura Negoziata PN CE 10/2014 e del relativo Accordo Quadro n. 05/11 lotto 1.



## **Art. 2 Durata del contratto**

Il servizio oggetto del presente contratto avrà una durata di diciotto mesi a far data dalla esecuzione anticipata comunicata con lettera del 23 luglio 2014 e precisamente dal 1 agosto 2014 al 31 gennaio 2016.

## **Art. 3 Tempistiche di erogazione del Servizio e Livelli di servizio**

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate nel rispetto delle tempistiche indicate all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Requisiti Tecnici della Procedura Negoziata PN CE\_10/2014, a cui si rimanda per maggiori dettagli

Nel corso dell'erogazione del servizio e per tutto il periodo contrattuale dovranno essere garantiti i seguenti livelli di servizio (SLA)

<b>SLA</b>	<b>Parametro da misurare</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Soglia</b>
S1	Adeguatezza dei profili: tempo massimo di sostituzione delle risorse dalla richiesta.	Giorni	$\leq 10$
S2	Inserimento risorse: tempo massimo di inserimento delle risorse dalla richiesta.	Giorni	$\leq 5$
S3	Adeguatezza delle competenze: tempo massimo di completamento di un ciclo formativo dalla richiesta del CSI-Piemonte	Giorni	$\leq 20$
S4	Passaggio di consegne: tempo minimo di affiancamento dedicato al passaggio di consegne in caso di sostituzione	Giorni	$\geq 5$

Per le eventuali anomalie sul sw che dovessero richiedere la risoluzione da parte dell'Appaltatore mediante attività di manutenzione correttiva, il CSI-Piemonte invierà all'Appaltatore le dovute segnalazioni tramite il proprio sistema di tracking o tramite e-mail, indicando i tempi di risoluzione di ciascun intervento in funzione del livello di severità ad esso associato.

Il Csi concorderà con l'appaltatore il termine entro cui ogni segnalazione dovrà essere chiusa dall'Appaltatore stesso, il quale dovrà prendere in gestione la risoluzione dell'anomalia segnalata tracciando il corretto passaggio di stato a partire dalla fase iniziale fino allo stato finale.

Si riporta nella tabella seguente il livello di servizio richiesto per la risoluzione di ciascuna anomalia segnalata:

SLA	Parametro da misurare	Unità di misura	Soglia
MC1	Segnalazioni chiuse oltre la data di termine concordata	Numero segnalazioni	= 0

#### Art. 4 Cessazione del servizio

L'Appaltatore dovrà garantire tutto quanto risulti necessario perché, alla scadenza del contratto, un nuovo Appaltatore possa ad esso eventualmente subentrare nell'erogazione di tutti i servizi ancora in essere oggetto del presente Documento.

A tal fine l' Appaltatore dovrà fornire, nel mese successivo alla scadenza del contratto (periodo di trasferimento) e su richiesta del Committente, tutto il supporto e la collaborazione necessaria all'Appaltatore, senza ulteriori oneri per il Committente.

#### Art. 5 Corrispettivo

Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, il Committente riconoscerà all'Appaltatore, indipendentemente dall'effettiva erogazione, un corrispettivo minimo garantito pari **Euro 213.271,20** (Euro duecentotredicimiladuecentosettantuno/20), I.V.A. esclusa, suddiviso nei seguenti importi unitari per tipologia di servizio:

Servizio Professionale	Importo unitario offerto	GG/U Minimo Garantito	Importo Unitario Servizio
Analisi e Test	OMISSIS		
Progettazione/Sviluppo senior			
Progettazione/Sviluppo junior			



oltre **Euro 2.750,00** (Euro duemilasettecentocinquanta/00) per oneri relativi alla sicurezza del lavoro e derivanti da interferenze da corrispondersi all'Appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà fare riferimento al numero d'ordine **2014001517** e al numero identificativo di gara **CIG 572758155C**.

Il corrispettivo deve intendersi, per tutta la durata del contratto, fisso ed invariabile e comprensivo di ogni eventuale spesa accessoria, ciò in deroga all'art. 1664, comma 1, c.c.

#### **Art. 6 Fatturazioni e Pagamenti**

La fatturazione avverrà mensilmente, a consuntivo, sulla base delle attività effettivamente svolte, con eventuale conguaglio alla scadenza dell'Appalto Specifico, fino al raggiungimento dell'importo minimo garantito, I.V.A. esclusa.

Gli oneri per la sicurezza dovranno essere compresi nella prima fattura.

La fattura dovrà riportare, il numero d'ordine n. **2014001517** e al numero CIG **572758155C**.

Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso, ex art. 16bis, comma 10 del D.L. n. 185/08 convertito in L. n. 2/2009, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.

In caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'appaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte del Committente dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio di D.U.R.C. regolare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi



dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a **60 gg. d.f.**, mediante accredito su conto corrente dedicato che l'appaltatore indicherà nella fattura..

Ai sensi degli artt. 324 e 325 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il pagamento del saldo è subordinato all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 7 Quinto d'obbligo**

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ha l'obbligo di accettare alle stesse condizioni del contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso.

#### **Art. 8 Varianti in corso d'esecuzione**

Non sono ammesse modifiche al contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché delle previsioni di cui al "Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi" del Committente.

#### **Art. 9 Verifica di regolare esecuzione**

Il Committente prenderà in carico i servizi consegnati/eseguiti ed effettuerà la verifica degli stessi con le modalità e con i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni/servizi, in considerazione della natura degli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche specificate nel capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

#### **Art. 10 Penali**

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al paragrafo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici.

Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della



motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi titolo o natura.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo del presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore – preceduta da comunicazione scritta di contestazione delle inadempienze e successiva controdeduzione dell'Appaltatore da presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa .

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

## **Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore**

### **Art. 11.1 Nei confronti del Committente**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei

subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità disciplinati dalla Legge n. 136/2010 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia*", come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni, con la Legge n. 217/2010.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### **Art. 11.2 Nei confronti del personale dipendente**

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi citati e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.



In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, il Committente provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale (precedente art. 4). Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i propri obblighi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro ai sensi degli articoli 39 e 40 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 113/2008 e secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

L'Appaltatore si riserva di richiedere in visione l'originale del sopra citato documento.

#### **Art. 12 Subappalto**

In relazione al servizio oggetto del presente contratto, l'appaltatore non ha presentato Istanza di autorizzazione al subappalto.

#### **Art. 13 Referenti**

La natura del servizio oggetto del presente contratto presuppone una stretta connessione tra l'Appaltatore e il Committente.

A tal fine, l'Appaltatore designa quale Referente Unico del Servizio nei confronti del Committente, la Sig.ra Serafina Cascella.

Il Committente designa per la gestione dei rapporti con l'Appaltatore la sig.ra Cinzia Chiesa.

#### **Art. 14 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Committente designa quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto il Dott. Filippo Ricca.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali, cura il corretto svolgimento del servizio, appone il visto di controllo sulle fatture, propone la liquidazione a norma del contratto e di legge.

#### **Art. 15 Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale**

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni

dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera, telegramma o telefax al Direttore dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione della procedura.

Il Committente si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata via fax non seguirà l'invio della medesima mediante altri mezzi. Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate anche mediante raccomandata a/r.

Eventuali contestazioni che l'appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Direttore per l'esecuzione del contratto entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

#### **Art. 16 Comunicazioni all'A.V.C.P.**

Il Committente comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

#### **Art. 17 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs.196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, CSI-Piemonte informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dall'Allegato B allo stesso decreto;
- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy

previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;

- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del trattamento è CSI-Piemonte, con sede in corso Unione Sovietica 216, Torino;
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail [privacy@csi.it](mailto:privacy@csi.it) <<mailto:privacy@csi.it>> ;
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare, CSI- Piemonte Corso Unione Sovietica 216 Torino; e-mail: [privacy@csi.it](mailto:privacy@csi.it), tel. 011-3168111

#### **Art. 18 Tutela dei dati personali e riservatezza**

L'Appaltatore ed i suoi incaricati sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela delle persone e sul trattamento dei dati personali, dagli allegati al decreto indicato in materia di misure minime di sicurezza nonché dai provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Appaltatore si impegna infine a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo, anche il Committente assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dall'Appaltatore.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del *know-how* commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente o di suoi consorziati.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, nonché ad acquisire le necessarie ed opportune garanzie, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsivoglia modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente contratto, è tenuto, sotto la propria responsabilità:

- a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali in oggetto, sia commerciali sia non commerciali, propri o di Terzi;
- a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultato dell'applicazione degli indici interpretativi alle basi di dati analizzate e/o utilizzate.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi a tempo indeterminato.

Nel caso di violazione di tali obblighi, o delle istruzioni impartite nell'atto di nomina a Responsabile Esterno, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Committente – ivi inclusi eventuali danni di immagine *et similia* – e dovrà, inoltre, manlevare il Committente da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Committente potrà sempre, nel caso in cui si verifichi una tale violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non



consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Committente avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto.

#### **Art. 19 Licenze software**

Con riferimento ai moduli software che saranno messi a disposizione per un utilizzo da remoto (accesso via VPN) e/o installati presso hardware dell'Appaltatore (congiuntamente, il Software), ai sensi dell'art. 4.2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto -Requisiti Tecnici, di cui il CSI-Piemonte è licenziatario, l'Appaltatore si impegna, alle condizioni e con i limiti di seguito precisati, ad utilizzarli esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui alle specifiche licenze intestate al Consorzio, per lo svolgimento del servizio in oggetto, nell'interesse del Consorzio e nei limiti funzionali, organizzativi e temporali strettamente necessari.

In particolare, i moduli software dovranno nel caso essere installati su hardware identificato, sito presso l'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore), e non potranno essere copiate e/o trasferiti su macchine diverse, salvo diverso formale accordo con il CSI.

In linea generale, potranno avere accesso a detti moduli (sia installati presso hardware dell'Appaltatore e/o da questi acceduti via VPN) solo personale e collaboratori dell'Appaltatore, sempre e solo allo scopo di fornire al Consorzio il servizio in oggetto. In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà imporre i medesimi vincoli qui precisati al Subappaltatore; inoltre, in caso di installazione presso hardware del Subappaltatore, anch'esso dovrà essere debitamente identificato e dovrà essere sito presso l'Appaltatore o presso il Subappaltatore, né i Moduli potranno essere trasferiti su altre macchine.

L'hardware in oggetto dovrà essere di proprietà dell'Appaltatore (o, nel caso, del Subappaltatore) o concesso in leasing all'Appaltatore (o, nel caso, al Subappaltatore) o ai suoi dipendenti. In caso di installazione del modulo client relativo alla licenza SAS si precisa che l'hardware dovrà essere sito sul territorio italiano.

Con riferimento al software da installarsi presso hardware dell'Appaltatore, l'installazione dei moduli sarà effettuata a cura del CSI.

Inoltre, nel momento in cui il rapporto tra CSI e Appaltatore si estinguerà (per compimento del servizio o per qualsiasi altro motivo), tutti i Moduli saranno disinstallati sempre a cura del CSI: al proposito, quindi, l'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta e si impegna a permettere detta disinstallazione, nei termini che saranno in ciascun caso tecnicamente e organizzativamente più praticabili a seconda delle caratteristiche dell'hardware coinvolto.

Inoltre, l'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) potrà avere accesso anche al software reso disponibile via VPN - inclusi i moduli server corrispondenti ai moduli client installati - esclusivamente allo scopo, nei limiti e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del servizio in oggetto.



L'Appaltatore (e/o, nel caso, il Subappaltatore) avrà esclusivamente il diritto di utilizzare il Software, nelle modalità fornitegli dal CSI, nell'interesse di quest'ultimo nell'ambito del servizio assegnatogli, né potrà utilizzare il Software per qualsivoglia altro scopo diverso dalla necessità di prestare il servizio oggetto del presente capitolato e per il rispettivo tempo necessario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti sono vietati:

- copiare in tutto o in parte il Software;
- utilizzare il Software, o anche solo alcuni suoi moduli, a favore di terzi diversi dal CSI e/o l'utilizzo per l'elaborazione di dati di terzi nell'interesse di soggetti diversi dal CSI;
- consentire a qualsiasi soggetto, diverso da quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, di utilizzare, scrivere, modificare o avere in qualsiasi modo accesso al Software o anche solo ad uno o più dei suoi moduli, ovvero di svolgere attività di *free form programming* utilizzando in tutto o in parte il Software;
- indipendentemente dall'attività di disinstallazione a cura del CSI, conservare il Software, o copie di esso su qualsivoglia supporto, una volta terminato il rapporto con il CSI.

L'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta che i propri dati, nonché gli identificativi dell'hardware su cui moduli sono stati installati possano essere comunicati al Titolare del software.

Inoltre, l'Appaltatore (e, nel caso, il Subappaltatore) accetta - o ve il titolare del software decida di esercitare il proprio diritto di effettuare controlli in loco per verificare l'osservanza dei termini di licenza - di collaborare con il suddetto Titolare, permettendo l'accesso presso i propri locali e fornendo le informazioni pertinenti eventualmente richieste. Si precisa che, in caso di detti controlli, il CSI riceverà idoneo preavviso di quindici (15) giorni lavorativi, provvedendo immediatamente ad avvisare l'Appaltatore (che dovrà nel caso provvedere a sua volta ad informare il Subappaltatore).

In caso di violazione dei suddetti vincoli da parte dell'Appaltatore e/o di un suo Subappaltatore, l'Appaltatore rimarrà responsabile di fronte al CSI e si obbliga a manlearlo da qualsiasi causa e/o richiesta danni connessa alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale eventualmente contestati in ragione dell'uso del Software da parte dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

#### **Art. 20 Difformità e vizi**

L'appaltatore aggiudicatario si impegna a fornire i servizi oggetto della presente procedura negoziata usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale.

L'appaltatore aggiudicatario è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi come previsto dagli artt. 1667 e 1668 c.c.



### **Art. 21 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 297 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del presente contratto rispetto alle caratteristiche richieste, il Committente si riserva la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

In ogni caso, il Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, dei maggiori danni subiti dal Committente.

Il committente in fase di esecuzione del rapporto contrattuale, comunicherà all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'appaltatore.

### **Art. 22 Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di ingiustificata sospensione della fornitura
- nel caso di cessione di tutto o parte del presente contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'appaltatore provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia o l'appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione della variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% come indicato al successivo *paragrafo Disposizioni antimafia*;

- nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni nei confronti dei propri dipendenti e dei relativi contributi assicurativi obbligatori nonché all'osservanza delle disposizioni di legge così come previsto all'articolo 10 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore;
- nel caso in cui le transazioni relative all'oggetto del presente Contratto, vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. in ottemperanza alla L. 136/2010;
- in tutti gli altri casi di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e Requisiti Tecnici, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati saranno contestati all'appaltato per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del rapporto contrattuale.

Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione e compensazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

### **Art. 23 Esecuzione in danno**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o – eccettuati i casi di forza maggiore – in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno ed a spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.



#### **Art. 24 Recesso del Committente dal contratto**

Il Committente potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'articolo 1671 c.c., l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare l'erogazione di tutte le prestazioni contrattuali.

#### **Art. 25 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a Terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolve di diritto.

#### **Art. 26 Disciplina della cessione del credito**

La cessione del credito, derivante dal presente contratto, è regolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lsg. 163/2009 e s.m.i..

La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire pena la non opponibilità al Committente della stessa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 27 Disposizioni antimafia**

L'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura negoziata è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Committente ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.



Il contratto, che verrà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del Committente chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

#### **Art. 28 Controversie**

In caso di controversie tra il Committente e l'Appaltatore, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le Parti possono ricorrere al procedimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicabile, in quanto compatibile, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione, così come disciplinata dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le controversie tra le Parti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quelle non risolte mediante transazione, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 29 Osservanza del codice etico**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto dei Principi e Impegni Aziendali di CSI-Piemonte e del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del relativo Codice Etico.

A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di CSI-Piemonte, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'Appaltatore sul sito internet del CSI-Piemonte <http://www.csipiemonte.it>. L'Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere alla Società la consegna di copia cartacea.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il CSI-Piemonte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al CSI-Piemonte quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli



derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

**Art. 30 Spese**

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti la stipula, l'eventuale registrazione e le imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA, della documentazione contrattuale.

**Art. 31 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto.

Torino, li 22/09/2014

**IL COMMITTENTE**

FIRMATO IN ORIGINALE

**RTI AIZOON S.r.l./ALMAVIVA S.p.a  
DATA INFORM S.r.l./FINSOFT S.r.l.**

FIRMATO IN ORIGINALE



Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. le clausole seguenti:

- Art. 5 Corrispettivo
- Art. 8 Varianti in corso d'esecuzione
- Art. 11 Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 12 Subappalto
- Art. 20 Diffformità e vizi
- Art. 21 Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
- Art. 22 Clausola risolutiva espressa
- Art. 23 Esecuzione in danno
- Art. 24 Recesso del Committente dal contratto
- Art. 25 Divieto di cessione del contratto
- Art. 28 Controversie
- Art. 30 Spese

**RTI AIZOON S.r.l./ALMAVIVA S.p.a/  
DATA INFORM S.r.l./FINSOFT S.r.l.**

FIRMATO IN ORIGINALE

